



Giunta Regionale della Campania

Allegato J
(Punto 4.4.10 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 143/2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.108/L

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoella, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Cannarsi** Giuseppe, nato a Napoli il 03.02.1962, matr. n. 8414.

Avvocato: **Varriale** Paolo, Via san Filippo n. 24 - 80122 - Napoli -

Oggetto della spesa: indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 710573 del 02.09.2010 (prat. n. 5322/2009 CC/Avv. ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 14057 del Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, depositata il 07.07.2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Varriale Paolo in forma esecutiva in data 03.08.2010.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento della domanda *attore*, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dello stesso ricorrente sig. Cannarsi Giuseppe, della somma di € 13.087,56 di cui € 10.303,70 a titolo di indennità di disagio (ex art.25 CCDI del 09.10.2001) ed € 2.783,86 a titolo di indennità di rischio (ex art. 19 CCDI del 09.10.2001), oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.

Il Tribunale di Torre Annunziata nel compensare per la metà le spese di lite ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione della restante metà delle spese stesse, liquidate in complessivi € 600,00, con distrazione al procuratore antistatario avv. Varriale Paolo.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 0820676 del 13.10.2010, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali e gli oneri a carico dell'Amministrazione.



Giunta Regionale della Campania

Allegato J
(Punto 4.4.10 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.4057 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro, depositata il 07.07.2010, con relata di notifica.

TOTALE DEBITO

€ 19.747,61

Dipendente sig. Cannarsi Giuseppe, matr. n. 8414.

- | | |
|---|-------------|
| - Indennità di rischio | € 2.783,86 |
| - Indennità di disagio | € 10.303,70 |
| - Interessi legali maturati al 20.12.2010 | € 1.578,29 |

sub totale € 14.665,85

- | | |
|--|------------|
| - Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione | € 4.239,36 |
| - Competenze per spese legali avv. Varriale Paolo | € 842,40 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 0710573 del 02.09.2010 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- sentenza n. 4057 del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro, depositata il 07.07.2010;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 13 / 12 /2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. C. Paoletta

Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Dr.ssa A. Buccini

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

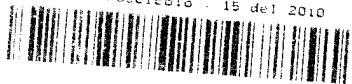
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0710573 02/09/2010

Ritente: Contenzioso Civile e Penale

Rassegnatario: Stato Giuridico ed Inquadramento

Classifica: 4.1.1 Fascicolo: 15 del 2010



Area 07 Settore 4

Settore Stato Giuridico ed Inquadramento

Servizio Supporto Legale

Via S. Lucia 81

80132 NAPOLIN. Pratica **CC 5322/09**Oggetto: **Trasmissione sentenza giudizio Cannarsi Giuseppe**

Si trasmette, in copia, la sentenza n.4057/2010.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a provvedere al pagamento ed a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un'eventuale fase esecutiva.

Si sollecita, altresì, una verifica del merito della questione oggetto della sentenza al fine di valutare l'opportunità di proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte-

Avv.to Elena Lauritano 0817963665

URGENTE
Solt. Fusco
Solt. Lomonte
Solt. De Felice
Solt. Botta ver. p. per ufficio
6.9.2010
B

Avv. Paolo Varriale

ff 532/01

LAVORO
4057/2010
Sent.
4621/09
I. lav.
4052
CROA

UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

3 AGO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

3 AGO 2010

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Paparo, all'udienza del 7.7.2010 ha pronunciato, ai sensi dell'art 429 comma 1, c.p.c., la seguente

13607
Avv.

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4621/09 R.G., avente ad oggetto: spettanze lavorative

5.10.06

T R A

Cannarsi Giuseppe, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Varriale Paolo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla via San Filippo 24

Q. Paparo

- ricorrente -

C O N T R O

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Grande ed Elena Modestino, in virtù di procura generale per atto notarile, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81

- resistente -

CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 luglio 2009, Cannarsi Giuseppe, dipendente della Regione Campania distaccato a decorrere dal 2001 presso la Biblioteca Comunale di Torre Annunziata, ha dedotto che in data 9.10.2001 è stato siglato il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta

Avv. Cannarsi
30/5/2010

della Regione Campania, in attuazione dell'art 15 del CCNL del personale del comparto regioni e delle autonomie locali dell'1.4.1999, e tale fonte contrattuale collettiva ha introdotto per la prima volta un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quale quella di rischio e di disagio.

Il ricorrente ha lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'art 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 e quindi ai sensi dell'art 2 comma secondo del CCDI del 12.7.2004) tali componenti accessori della retribuzione sono stati illegittimamente esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla L.R. N. 57/85.

Di conseguenza, chiedeva, previa dichiarazione della nullità degli artt. 2, comma 3 del CCDI del 9.10.2001 e 2, comma 2 del CCDI del 12.7.2004, in quanto in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 45 e 40 del d.lgs. 165/2001 nonché con l'art.3, comma 3 della L.R. 57/85, la condanna della Regione Campania al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 30.197,83 a titolo di salario accessorio collegato alla produttività collettiva, alle indennità di rischio e disagio.

Q. Pajano

Con memoria depositata in data 4 febbraio 2010 si costituiva la Regione Campania che, rappresentando l'infondatezza della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il giudice decideva la causa ai sensi dell'art 429 comma 1 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue.

La domanda attorea postula il riconoscimento, previa disapplicazione della contrattazione collettiva decentrata, del diritto dei dipendenti regionali distaccati a percepire il cd. salario accessorio.

Osserva al riguardo il decidente che non può essere esclusa del tutto la retribuzione

accessoria per determinate categorie di dipendenti.

Ed invero ai sensi dell'art. 45 comma 1 del dlgs n. 165/2001 "il trattamento minimo accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva".

Con questa espressione il legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione; sarebbe *contra legem* negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti.

* + Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

Tuttavia il ricorrente dopo aver richiamato la disciplina della contrattazione collettiva richiede la corresponsione delle indennità legate alla produttività collettiva facenti parte del cd. salario accessorio, senza nulla dedurre in merito alla sua partecipazione alla produttività di settore ed individuale, sostenendo che le suddette indennità spetterebbero "indipendentemente dal grado di produttività".

La tesi non convince.

Tale salario accessorio, infatti, non è erogato indiscriminatamente a tutto il personale della Giunta Regionale, ma le singole voci previste sono riconosciute di volta in volta allorché sussistano i presupposti previsti dalla normativa contrattuale.

Ed invero alla stregua dell'art 37 del CCNL del 22.1.2004 di cui il CCDI costituisce applicazione esecutiva, non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati: l'attribuzione di tale genere di compensi infatti, è strettamente correlata al conseguimento dell'effettivo incremento della produttività ed al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi come risultato aggiunto apprezzabile rispetto al risultato

atteso dalla normale prestazione lavorativa.

In tal modo l'erogazione dei compensi incentivanti può avvenire solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati effettuato dal dirigente responsabile della struttura organizzativa in cui si presta servizio, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.

Lo stesso è a dirsi della produttività di settore ed individuale ex artt. 10 e 11 del CCDI del 9.10.2001 che, ai sensi dell'art 37 del CCNL 22.1.2004, non possono essere erogati in via generale.

Tali compensi, quindi, verrebbero riconosciuti solo al singolo dipendente impegnato nell'innalzamento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività del settore in cui presta servizio.

In tal senso va letto anche l'art 45 del d. lgs 165/2001 laddove si afferma che "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi... i contratti collettivi definiscono secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti accessori collegati:

- a) alla produttività individuale;
- b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute."

Nella specie il ricorrente nulla deduce in ordine alla sua partecipazione alla produttività di settore ed individuale, omettendo qualunque allegazione in relazione ad una sua partecipazione alla realizzazione di progetti per l'incremento di produttività; pertanto la domanda non può trovare accoglimento.

Va invece accolta la domanda relativa alle indennità di rischio e di disagio

L'art 19 del CCDI del 2001 riconosce l'indennità di rischio "per coloro che svolgono prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Essa è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione al

Q. P. P. P. P.

rischio ovvero di presenza in servizio."

Tra il personale di categoria A, B, C, cui è riconosciuta la suddetta indennità è
ricompreso quello addetto al computer alla video scrittura ed alle fotocopie.

L'art. 25 dello stesso CCDI prevede l'indennità di disagio "per compensare l'esercizio
di attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle categorie A,B,C."

Tra il suddetto personale rientrano, tra gli altri, gli addetti ai computer o terminali o
videoscrittura e gli addetti alle fotocopie.

Dalla documentazione in atti effettivamente risulta che il ricorrente "nello
svolgimento dei carichi di lavoro assegnati quotidianamente utilizza il personal computer e
la fotocopiatrice" (v. attestato del dirigente della Biblioteca Comunale di Torre
Annunziata).

Né, ad inficiare tale evidenza probatoria, può valere l'asserita utilizzazione di tali
strumenti in compiti estranei alle mansioni per le quali è avvenuto il distacco
dedotta dalla convenuta atteso che le affermazioni della Regione sono rimaste del
tutto sfornite di prova .

Q. P. P. P. P.

Di conseguenza la convenuta va condannata alla corresponsione in favore del
Cannarsi dell'indennità di rischio e di disagio.

La misura del dovuto è stata esattamente determinata dal ricorrente e non è stata
oggetto di contestazione da parte della Regione Campania.

Pertanto la Regione Campania va condannata al pagamento in favore di Cannarsi
Giuseppe della somma di € 13.087,56 di cui € 10.303,70 a titolo di indennità di
disagio ed € 2.783,86 a titolo di indennità di rischio oltre interessi legali dalla
maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo.

L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce giusto motivo per
compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà della spese stesse
segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Paparo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) In parziale accoglimento della domanda condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Cannarsi Giuseppe di € 13.087,56 di cui € 10.303,70 a titolo di indennità di disagio ed € 2.783,86 a titolo di indennità di rischio con interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo;
- b) Compensa per la metà le spese di lite e condanna la Regione Campania alla rifusione della restante metà delle spese stesse, che liquida in complessivi € 600,00 , con distrazione.

Così deciso in Torre Annunziata, 7.7.2010

IL CANCELLIERE B3 S
Emilia Salomone

Il Giudice

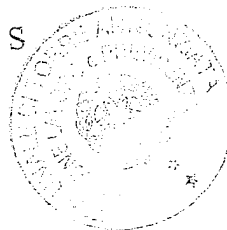
Dott.ssa Antonella Paparo

Antonella Paparo

Depositate in Cancelleria
- 7 LUG 2010

Il.....

IL CANCELLIERE B3 S
Emilia Salomone



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

“ Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.”

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Paolo Variale

quale ~~attributario~~/difensore di
Torre Annunziata li 27 LUG. 2010

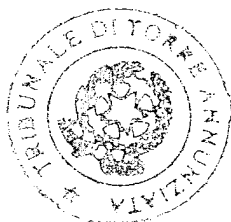
Cannarsi Giuseppe

IL CANCELLIERE

F. to

CANCELLIERE 
Brancaccio Rosaria

27 LUG. 2010



CANCELLIERE 
Brancaccio Rosaria

Rosaria Brancaccio

Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale si notifici copia del presente atto a:

Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te pro-tempore, con sede
a Napoli alla Via Santa Lucia n° 81

Di Mario Amore

03 AGO. 2010

Sent. del Trib.di Torre Annunziata - Sez. Lav.-

Numero 4057/2010

Dipendente Cannarsi Giuseppe

Avvocato Varriale Paolo

Diritti e onorari			600,00
spese generali	12,50%	600,00	<u>75,00</u>
			675,00
CPA	4%	675,00	<u>27,00</u>
			702,00
IVA	20%	702,00	140,40
TOTALE FATTURA			842,40
RITENUTA	20%	675,00	135,00
NETTO A PAGARE			707,40

